



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**

DECRETO DIRIGENZIALE N.

18 /DA DEL 14 GEN 2026

**OGGETTO:** Congedo parentale art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001.  
Dipendente matricola 2639.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

-ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi “*Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi..*”;

- il D. Lgs. n. 80/2015 ha ampliato non solo il periodo entro cui è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino), ma anche il periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino);

**Vista** l'istanza del dipendente, matricola n. 2639, presentata il 10/01/2026 e assunta al protocollo dell'Ente in data 12/01/2026 con n. 781, con il quale lo stesso ha chiesto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs n. 151/2001, di poter usufruire di un congedo parentale (astensione facoltativa) per il seguente periodo: *dal 19/01/2026 al 23/01/2026*;

**Preso atto** che nell'istanza è stato dichiarato che la moglie del dipendente, matricola 2639, ha usufruito allo stesso titolo di 30 gg. di congedo parentale;

**Preso atto** che il dipendente ha precedentemente usufruito di 11 giorni di congedo parentale;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del CCNL Autostrade e Trafori periodo 2019-2022, “*per i congedi fruiti entro il sesto anno di vita del bambino, al dipendente viene corrisposta un'indennità pari all'80% della retribuzione per i primi due mesi e pari al 30% della retribuzione medesima per un ulteriore periodo di 4 mesi. L'intero periodo di 6 mesi è coperto da contribuzione figurativa*”;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 151/2001 (testo unico sulla maternità e sulla paternità);
- il CCNL Autostrade e Trafori in atto vigente;



## DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

- riconoscere al dipendente matricola 2639, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Ente, il diritto a fruire del congedo parentale con decorrenza dal *dal 19/01/2026 al 23/01/2026* per un totale di 5 giorni;
- riconoscere al dipendente matricola 2639, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del CCNL Autostrade e Trafori, per il periodo di congedo parentale, *dal 19/01/2026 al 23/01/2026*, un'indennità pari all'80% della retribuzione;
- dare atto che il periodo di congedo parentale è utile ai fini del computo nell'anzianità di servizio, mentre non produce effetti né sulla tredicesima mensilità, né sul premio annuo, né sulle ferie;
- precisare che l'interessato dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione dell'istituto.

Trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente.

Il Responsabile Ufficio Risorse Umane  
Dott. Walter Zampogna

Il Direttore Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio